

STATUTO

**SE. SAN ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIALE MICHELANGELO
145

Numero REA: FG - 287611

Codice fiscale: 03942890710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2014 - Statuto completo	2
--	---



Dott. LORENZO CASSANO
NOTAIO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede ed applicazione di norme

E' costituita la cooperativa sociale a mutualità prevalente
di produzione e lavoro denominata:

**Allegato "A"
ad atto del
24/02/2014
Racc.48139**

Se. San Onlus Società Cooperativa Sociale a r.l.

La società ha sede in Foggia (FG) nel luogo risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese.

La cooperativa potrà trasferire la sede nel territorio
nazionale, trasferire la sede sociale nell'ambito dello
stesso Comune, istituire altre sedi secondarie, uffici,
succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali,
anche altrove, su tutto il territorio della Repubblica
Italiana e della Comunità Europea.

Qualora si verificchino le condizioni previste dalla legge, si
potranno applicare alla cooperativa le disposizioni che
regolano le società a responsabilità limitata, in quanto
compatibili.

Art. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31.12.2054 (trentuno dicembre
duemilacinquantaquattro) ma potrà essere prorogata con
delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il
diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 - Oggetto Sociale

	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità prevalente, impegnandosi la cooperativa	
	espressamente:	
	a) a non distribuire i dividendi in misura superiore all'	
	interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a non remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo per i dividendi;	
	c) a non distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) a devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 , ha	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi. I soci della Cooperativa,	
	tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa,	
	intendono ottenere continuità d'occupazione lavorativa e	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	2	

	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e	
	succ. mod. la cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano	
	alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione	
	dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla	
	formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia di statuti	
	3	

	sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità e senza fini di speculazione privata. La	
	Cooperativa si propone altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	Per ciò stesso la Cooperativa su deliberazione del Consiglio	
	d'Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali	
	di categoria ed alla relative strutture regionale e	
	provinciali, nonché ad altri organismi economici e sindacali	
	che si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa ha il seguente oggetto sociale:	
	- prestazione di servizi di ambulanze e mezzi di trasporto in	
	genere per emergenze ed urgenze;	
	- prestazioni, con mezzi speciali, per trasporto materiale	
	sanitario e personale;	
	- mettere a disposizione di enti pubblici e morali che	
	operano nel campo socio-sanitario autisti, portantini,	
	accompagnatori, assistenti domiciliari e non;	
	- provvedere all'assistenza e cura, a domicilio o in luoghi	
	appositi, di anziani, handicappati, o persone in stato di	
	necessità e tutela;	
	- svolgere servizio di accompagnamento agli anziani e malati	
	nei luoghi dove vengono effettuate le terapie;	
	- formazione ed addestramento di personale nel settore	
	4	

	dell'emergenza ed assistenza sanitaria di base;	
	- prestare assistenza infermieristica e riabilitativa;	
	- gestione dei servizi di assistenza socio-sanitaria,	
	telesoccorso e teleassistenza sanitaria, perseguendo	
	l'interesse della comunità, la promozione umana e	
	l'integrazione sociale dei cittadini, con particolare	
	referimento ai soggetti svantaggiati, disabili ed anziani,	
	per i quali organizzare modelli di assistenza domiciliare.	
	- costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;	
	La società cooperativa sociale potrà inoltre:	
	- stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche e	
	con i privati per lo svolgimento dell'attività sociale, in	
	applicazione di leggi statali o regionali al fine di	
	usufruire di agevolazioni accordate con provvedimenti	
	comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali.	
	La società cooperativa sociale potrà svolgere la propria	
	attività sia con privati che con enti pubblici, partecipare a	
	gare, appalti e/o trattative private; essa potrà inoltre	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni in materia immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria, consentite dalla legge, necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, con	
	5	

	esplicita esclusione di ogni attività di intermediazione	
	mobiliare, di sollecitazione al pubblico di risparmio, di	
	raccolta di risparmio nonché di qualsiasi altro tipo di	
	attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con	
	esplicita esclusione delle attività di cui alla legge 2	
	gennaio 1991, n.1 per quanto in vigore, della legge 5 luglio	
	1991, n. 197, del decreto legislativo 1 settembre 1993,	
	n.385, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, per	
	quanto in vigore, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998,	
	n 58 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa;	
	- assumere, con attività esercitata non nei confronti del	
	pubblico e non in via prevalente e quindi in via soltanto	
	strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma,	
	compreso il conferimento o l'acquisizione di azioni e quote	
	di società costituite o costituende, in imprese che svolgano	
	attività analoghe ed affini e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con espressa esclusione del fine di	
	collocamento e nel pieno rispetto dei limiti previsti dal	
	d.l. 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni dalla	
	legge 5 luglio 1991, n. 197;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici consortili e fidejussori, diretti a consolidare il	
	movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	6	

	approvvigionamenti ed il credito;	
	- compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura	
	di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere	
	avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti ai quali la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative o società e/o	
	imprese partecipate di cui innanzi;	
	- creare iniziative sociali, culturali, mutualistiche,	
	ricreative o sportive, sia con creazione di apposite sezioni	
	che con partecipazioni ad organismi ed enti idonei;	
	- affidare a terzi anche con contratti di durata pluriennale,	
	l'espletamento dei servizi che la società cooperativa sociale	
	non intendesse svolgere con mezzi propri;	
	- contribuire alle iniziative degli enti locali tendenti a	
	mantenere nell'ambiente naturale, cioè la famiglia,	
	l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato, nonché a	
	tutte le iniziative che sul territorio prenderanno vita a	
	favore di detti cittadini; gestire ritrovi, colonie e	
	strutture residenziali per l'infanzia e gli anziani.	
	La società cooperativa sociale potrà promuovere	
	l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e	
	risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi	
	7	

	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La prestazione dei soci i favore della società cooperativa	
	sociale può avvenire in tutte le forme prevista dalla	
	normativa vigente all'atto dell'instaurazione del rapporto di	
	lavoro.	
	Art. 4 - Soci	
	I soci si distinguono in quattro categorie:	
	- Soci Cooperatori	
	- Soci Volontari	
	- Soci Speciali	
	- Soci Sovventori	
	Il numero dei soci è illimitato, non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	Cooperatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo	
	anno di età, di ambo i sessi, che esercitino, professioni,	
	arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata	
	dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	8	

	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la	
	propria adesione alla Cooperativa, in conformità a quanto	
	stabilito nel Regolamento approvato dalla assemblea in	
	esecuzione dell'art. 6 della L. 142/2001, un ulteriore	
	rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione italiana, con cui contribuiscono al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società. Possono essere ammessi	
	come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare	
	opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso	
	delle spese sostenute e documentate per effettuare la	
	prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le	
	malattie professionali. I soci volontari sono iscritti in	
	un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da	
	effettuare in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere usate in misura complementare e non	
	9	

	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le	
	modalità di sottoscrizione delle quote del capitale sociale e	
	l'importo della tassa d'ammissione dovuta dai soci volontari,	
	nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la	
	Cooperativa non compresi nel presente Statuto, verranno	
	stabiliti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea	
	Ordinaria nel rispetto del presente Statuto e delle norme di	
	legge vigenti in materia.	
	Possono essere ammessi nella Cooperativa soci denominati soci	
	sovventori i quali investono capitali nell'impresa e non si	
	avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa; possono	
	essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il	
	CAPITALE SOCIALE DEI SOCI SOVVENTORI destinato allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui al precedente articolo 3; l'ammissione del	
	socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	d'Amministrazione. Il rapporto con i Soci Sovventori sarà	
	disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci. Possono essere Soci anche enti e persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali. In nessun caso possono essere soci	
	10	

	cooperatori o volontari coloro che esercitano in proprio, o	
	vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini	
	a quella esercitata dalla Cooperativa.	
	Art. 5 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	11	

	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non	
	superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci	
	cooperatori.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	12	

	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, quattro mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	13	

	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 6 - Ammissione soci	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data	
	di nascita e di cittadinanza;	
	b) La qualifica che intende rivestire di socio cooperatore,	
	volontario, speciale o sovventore;	
	c) L'indicazione della tipologia dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro che propone di costituire con la Cooperativa;	
	d) L'indicazione dell'attività svolta, della propria	
	qualificazione o capacità professionale maturata, delle	
	specifiche competenze possedute, con riferimento alle	
	attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al	
	precedente art. 4;	
	e) L'ammontare della quota o il numero di azioni che si	
	propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere	
	inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati	
	dalla legge;	
	f) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	A seguito della deliberazione di ammissione, il socio stipula	
	14	

	con la Cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel	
	Regolamento approvato dalla assemblea in esecuzione dell'art.	
	6 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato o	
	autonomo tra le tipologie di rapporto lavorativo consentite	
	dalla Legge. Questa convenzione regola, unitamente allo	
	Statuto ed al citato Regolamento, i rapporti tra il socio	
	lavoratore e la Cooperativa.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la	
	domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) La denominazione e la ragione sociale, la sede e	
	l'attività che ne forma l'oggetto;	
	b) La qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;	
	c) L'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	d) Il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	e) L'ammontare della quota di capitale che si propone di	
	sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo Statuto, nonché della deliberazione dell'organo	
	sociale di cui alla lettera c). Il Consiglio	
	d'Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 4 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo contenute, delibera sulla	
	domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	15	

	nella sezione di appartenenza del libro soci dopo che, da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'articolo 8.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo	
	versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto	
	dall'articolo 20 lettera a). In tal caso, l'ammissione può	
	essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata	
	annotazione nell'apposita sezione del libro soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	d'Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio	
	d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	16	

	Art. 7 - Diritti dei Soci	
	I soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	di ottenere estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero un ventesimo quando la cooperativa ha più di	
	tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio d'Amministrazione e il libro delle adunanze del	
	comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo	
	diritto deve essere svolto attraverso un rappresentante,	
	eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 8 - Tassa di ammissione	
	I soci cooperatori e volontari (esclusi i soci speciali ed i	
	soci sovventori) dovranno versare la tassa di ammissione	
	nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e	
	sottoscrivere la quota sociale di cui al comma e) del	
	precedente articolo 6, anche per enti e persone giuridiche.	
	Essi sono obbligati:	
	a) Al versamento immediato della tassa di ammissione, nella	
	misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione;	
	b) Al versamento della quota sottoscritta con le modalità ed	
	17	

	i termini previsti dal successivo articolo 20;	
	c) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) A contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,	
	prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni	
	previste dal Regolamento interno e dal contratto di lavoro.	
	Art. 9 - Divieto di concorrenza	
	E' fatto assoluto divieto ai soci cooperatori, con rapporto	
	di lavoro subordinato, di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative o società o istituire ditte che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti.	
	Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto anche delle	
	caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato con	
	il socio, potrà, in deroga ai divieti di cui sopra,	
	autorizzare il medesimo all'iscrizione ad altre cooperative o	
	enti.	
	Art. 10 - Soci onorari	
	I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità possono diventare soci onorari della Cooperativa,	
	18	

	con delibera del Consiglio d'Amministrazione. Possono	
	diventare soci onorari della Cooperativa anche persone	
	fisiche e giuridiche, aventi particolari titoli di merito nei	
	confronti della Cooperativa.	
	Art. 11 - Recesso	
	La qualità di socio cooperatore, speciale o volontario si	
	perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o	
	fallimento, liquidazione o scioglimento di persona giuridica.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio	
	d'Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di	
	decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio cooperatore o volontario:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) per lo scioglimento, per qualsiasi ragione o causa,	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo sia	
	ammessa dalla Legge, deve essere comunicata alla Cooperativa	
	mediante lettera raccomandata, con un preavviso coincidente	
	19	

	con quello relativo all'ulteriore rapporto di lavoro. Spetta	
	al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure di opposizione di	
	cui al successivo articolo 15.	
	Art. 12 - Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione	
	nei confronti dei soci cooperatori o volontari interdetti o	
	inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi	
	in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 4, di quelli in possesso dei requisiti di	
	legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure	
	nel caso di sopravvenuta inabilità o di inidoneità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale; che abbiano	
	comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che	
	abbiano comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale	
	rapporto con la Cooperativa, salva, in questi casi, contraria	
	deliberazione del Consiglio stesso.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione nei confronti del socio cooperatore per una	
	delle ipotesi previste dalla Legge o per gravi inadempimenti	
	20	

	ai suoi doveri associativi, comporta di diritto la	
	risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, o	
	che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto g);	
	b) che non sia intervenuto personalmente, senza giustificato	
	motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate;	
	c) che non abbia adempiuto agli obblighi a lui derivanti dal	
	"piano di crisi aziendale";	
	d) che si sia reso moroso, senza giustificato motivo, del	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 4;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	g) che violi gli obblighi previsti da Regolamento interno e/o	
	da contratto di lavoro con gravi inadempienze ai sensi	
	dell'art. 1455 c.c.;	
	21	

	h) che infanghi il buon nome della Cooperativa nei confronti	
	dei terzi;	
	i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	j) che si sia appropriato (anche al di fuori dell'attività	
	lavorativa in senso stretto) di beni o altre utilità della	
	Cooperativa;	
	k) che sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati infamanti;	
	l) che sia stato condannato (anche per fatti estranei al	
	rapporto di lavoro) con sentenza definitiva per un reato che	
	preveda come pena edittale pari o superiore a tre anni di	
	reclusione;	
	m) che abbia arrecato in qualunque modo gravi danni, anche	
	morali, alla Cooperativa, o fomentato in seno ad essa dissidi	
	e disordini pregiudizievoli;	
	Oltre agli altri casi previsti nello Statuto sociale, il	
	licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo del socio lavoratore, comporta la esclusione di	
	diritto del socio medesimo dalla compagine sociale.	
	Prima di deliberare l'esclusione, l'organo di	
	amministrazione, dovrà contestare le inadempienze commesse al	
	socio cooperatore, assegnandogli un termine non inferiore a 5	
	(cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o	
	scritte.	
	22	

	Salva diversa volontà della società, in caso di restrizione	
	della libertà personale e/o comunque di pendenza di un	
	procedimento penale per un reato che preveda una pena	
	edittale pari o superiore a tre anni di reclusione, il	
	rapporto societario rimane sospeso (e con esso rimane sospeso	
	anche il rapporto di lavoro, quale sia la tipologia di	
	rapporto in essere) sino alla definizione del procedimento.	
	Negli altri casi di procedimento penale, gli amministratori	
	possono sospendere cautelativamente il socio dal rapporto	
	associativo e da quello di lavoro quando ciò si renda	
	opportuno anche in considerazione delle mansioni attribuite	
	al socio e del reato che gli sia stato contestato.	
	Art. 14 - Sospensione	
	Salva contraria disposizione adottata dal Consiglio	
	d'Amministrazione, allo scioglimento del rapporto associativo	
	per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore	
	conseguente, con l'osservanza delle modalità e dei termini	
	previsti dal Regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in	
	considerazione del collegamento esistente fra tali due	
	rapporti.	
	Art. 15 - Delibere di recesso, decadenza, esclusione e	
	sospensione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza,	
	esclusione e sospensione debbono essere comunicate ai soci	
	23	

	interessati mediante raccomandata, anche a mano. I soci che	
	intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del	
	Consiglio d'Amministrazione, dovranno proporre opposizione, a	
	pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta	
	comunicazione dei provvedimenti stessi, all'organo	
	amministrativo. Detta opposizione ha effetto sospensivo.	
	Art. 16 - Rimborso ai soci	
	I soci cooperatori o volontari receduti, decaduti od esclusi	
	hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale	
	da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate,	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio cooperatore o volontario,	
	diventa operativo, e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato. Il diritto di rimborso,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa,	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito	
	liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio. Il rimborso verrà,	
	comunque, liquidato su richiesta scritta dell'interessato.	
	In caso di morte del socio, cooperatore, volontario o	
	speciale il diritto degli eredi al rimborso della quota da	
	lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei	
	sei mesi successivi all'approvazione del bilancio	
	24	

	dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte. Nel caso di scioglimento di una persona giuridica	
	socia i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere e di	
	ottenere dalla Cooperativa la restituzione della quota	
	sociale versata dalla persona giuridica con le modalità e	
	nella misura stabilita nel presente e nei precedenti	
	articoli. Le quote non rimborsate saranno devolute al fondo	
	di riserva straordinaria.	
	I soci cooperatori o volontari receduti, decaduti ed esclusi	
	dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	della scadenza dei sei mesi indicati precedentemente. Gli	
	eredi del socio cooperatore, speciale o volontario defunto	
	dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione delle quote, atto notorio nel quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto, saranno devolute al fondo	
	riserva straordinaria.	
	Art. 17 - Diritti dei Soci in caso di recesso, decadenza,	
	esclusione e morte	
	In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei	
	soci cooperatori o volontari e degli eredi per quelli defunti	
	o dei liquidatori per le persone giuridiche socie sciolte -	
	relativamente ad eventuali fondi di previdenza - saranno	
	definiti in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.	
	25	

	Art. 18 - Trattamento economico dei soci	
	Ai soci cooperatori, quali produttori dei redditi della	
	Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio	
	a norma del successivo articolo 22.	
	I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa	
	di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello	
	associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito	
	Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi	
	dell'art. 6 L. n. 142/2001.	
	Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato.	
	L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così	
	come previsto al successivo art.21.	
	26	

	In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, per	
	la salvaguardia dei livelli occupazionali, i soci cooperatori	
	possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei	
	loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi	
	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia	
	nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un	
	piano di crisi aziendale; il Regolamento interno può definire	
	i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,	
	in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di	
	crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	Anche a prescindere dalla deliberazione dello stato di crisi,	
	in caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti	
	pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali,	
	e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività	
	della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare	
	diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà	
	contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi, con	
	la conseguente sospensione del relativo trattamento economico	
	e contributivo. L'identificazione dei soci cooperatori da	
	sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in	
	concorso tra loro:	
	1) Anzianità di associazione;	
	2) Professionalità;	
	3) Carichi di famiglia;	
	27	

	4) Anzianità di età.	
	In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori o di	
	stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà	
	avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in	
	Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.	
	Art. 19 - Patrimonio	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da	
	quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore	
	ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal capitale	
	sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni	
	nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 e destinato	
	come previsto dall'articolo 4;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di	
	gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti e con le	
	tasse di ammissione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di	
	ammissione ed anche con le quote non rimborsate ai soci	
	cooperatori e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed	
	agli eredi dei soci cooperatori e volontari defunti o di	
	persone giuridiche sciolte;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento o riserva formati a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri;	
	28	

	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle	
	condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.	
	904.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a	
	specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli	
	articoli 2447 bis e ss. del codice civile.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale né al momento della liquidazione.	
	La cooperativa in ogni caso non potrà remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in	
	misura superiore a due punti e mezzo rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi.	
	Art. 20 - Quote	
	Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	29	

	Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere	
	sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, a pegno o altro	
	vincolo a favore dei terzi con effetto verso la società	
	cooperativa durante la vita della medesima; possono essere	
	cedute, con effetto verso la società, previa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, ad altri soci, od anche a persone	
	che presentino domanda di ammissione a socio.	
	L'autorizzazione dell'organo amministrativo è condizionata,	
	per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote	
	dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della	
	cessione, la misura stabilita dalla legge, e, per la cessione	
	ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei	
	medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e	
	della inesistenza di cause di incompatibilità.	
	Art. 21 - Ristorni	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, la distribuzione, a titolo di ristorno, dei	
	residui attivi annuali in proporzione alla quantità e qualità	
	dello scambio mutualistico intercorso tra la cooperativa e i	
	soci durante l'esercizio sociale (con le modalità da	
	disciplinarsi con apposito regolamento interno), comunque mai	
	in misura superiore a quella prevista dalla legge per la	
	sussistenza dei requisiti della cooperativa a mutualità	
	prevalente.	
	Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate	
	30	

	previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote	
	sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti	
	oppure potranno essere accantonate in apposito fondo.	
	La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in	
	funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci.	
	Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno	
	non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa	
	ha conseguito nell'anno di attività svolta con i soci, al	
	quale devono essere rapportate.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatte salve le prescrizioni	
	della legge, che la totalità degli utili venga destinata a	
	riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della	
	legge 16.12.1977 n. 904.	
	Art. 22 - Approvazione del bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio	
	d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e del	
	conto dei profitti e delle perdite da compilarsi entrambi con	
	criteri di oculata prudenza.	
	Alla fine dell'esercizio sociale, l'Assemblea, che approva il	
	bilancio, può deliberare:	
	- la corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute	
	ai soci operatori per adeguare il trattamento economico da	
	31	

	questi ricevuto durante l'esercizio sociale a quello minimo	
	previsto da apposito Regolamento interno;	
	- il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento	
	economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a	
	titolo di ristorno, mediante integrazione delle retribuzioni	
	complessive, mediante aumento del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione	
	gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa (ove	
	previste), nella misura massima prevista - la ripartizione	
	del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche	
	secondo quanto previsto in apposito Regolamento.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le	
	spese e i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti	
	e le somme eventualmente dovute ai soci cooperatori per	
	adeguare il trattamento economico, ricevuto durante	
	l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i	
	lavoratori similari, destinandoli a:	
	a) riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla Legge;	
	b) una quota ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	32	

	c) una quota potrà essere utilizzata per aumentare	
	gratuitamente il capitale sociale nella misura e alle	
	condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31.1.92 n.	
	59;	
	d) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla Legge ai fini	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non	
	ripartibile fra i soci né durante la vita della società	
	cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art. 12);	
	L'assemblea può anche deliberare, fatte salve le prescrizioni	
	della legge, che la totalità degli utili venga destinata a	
	riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della	
	legge 16.12.1977 n. 904.	
	La remunerazione delle azioni dei soci sovventori è di due	
	punti maggiore di quella massima consentita dalla legge per	
	le quote dei soci operatori, e deve sempre essere	
	corrisposta dopo aver soddisfatto quanto previsto dalle	
	lettere a) e b) del presente articolo entro i limiti di	
	disponibilità degli utili e con precedenza sui dividendi da	
	distribuire ai soci operatori e volontari titolari di	
	quote.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	33	

	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c. certificate dal Consiglio	
	d'Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	Art. 23 - Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo;	
	Art. 24 - Assemblea dei soci	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee ordinarie	
	e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	34	

	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare.	
	Il Consiglio d'Amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa	
	la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato	
	Art. 25 - Poteri dell'assemblea ordinaria e straordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio;	
	2) elegge e sostituisce l'organo amministrativo;	
	3) delibera in ordine agli altri oggetti previsti dalla legge.	
	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno per la	
	discussione sul bilancio e quante altre volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario ed opportuno oppure ne sia	
	fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da	
	trattare su argomenti previsti dalla legge da almeno un	
	35	

	decimo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria	
	soltanto quando si riunisce per deliberare sulla	
	modificazione dell'atto costitutivo, sulla proroga della	
	durata, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui	
	poteri dei liquidatori.	
	Art. 26 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto	
	al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dalla	
	legge.	
	Art. 27 - Sistema di votazione	
	Le votazione sono fatte normalmente per alzata di mano; nel	
	caso in cui il presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia	
	fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, le	
	36	

	votazioni avverranno per appello	
	Art. 28 - Diritto al voto	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e	
	volontari che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da	
	tre mesi e i soci sovventori iscritti da almeno dieci giorni.	
	Ogni socio cooperatore o volontario ha un solo voto,	
	qualunque sia l'importo delle quote possedute, però alle	
	persone giuridiche socie sono attribuite cinque voti. Ciascun	
	socio sovventore avrà diritto ad un voto per ogni 15.000,00	
	(quindicimila/00) EURO in azioni possedute, per un massimo di	
	cinque voti, e purché i voti complessivamente spettanti ai	
	soci sovventori non siano più di un terzo dei voti di tutti i	
	soci. Ogni qualvolta il limite dovesse essere superato, i	
	voti spettanti ai soci sovventori verranno proporzionalmente	
	ridotti con l'arrotondamento dell'eventuale frazione	
	all'unità inferiore salvo il minimo di un voto a testa.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci	
	appartenenti alla medesima categoria di socio cooperatore	
	volontario o sovventore, mediante deleghe scritte. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di due soci. Non possono	
	essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci	
	effettivi, né gli impiegati della Cooperativa.	
	Art. 29 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal	
	37	

	presidente del consiglio di amministrazione. In caso di	
	assenza o indisponibilità di questi, l'assemblea sarà	
	presieduta dal socio nominato dall'assemblea. L'assemblea	
	nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.	
	Art. 30 - Organo amministrativo	
	Secondo la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci,	
	l'organo amministrativo potrà essere costituito dal consiglio	
	di amministrazione composto da tre membri nominati tra i soci	
	oppure, in alternativa, potrà essere costituito	
	esclusivamente da un amministratore unico scelto tra i soci.	
	L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi sociali	
	ed è rieleggibile.	
	Ciascun membro dell'organo amministrativo è dispensato dal	
	prestare cauzione.	
	L'organo amministrativo non ha diritto a compenso, salvo che	
	non lo deliberi l'assemblea.	
	Art. 31 - Presidente del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione, ove presente, elegge nel suo	
	seno il presidente ed un vice presidente.	
	Il consiglio di amministrazione potrà delegare,	
	determinandole nella deliberazione, parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno o più degli amministratori.	
	Art. 32 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede	
	sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il	
	38	

	presidente lo ritenga necessario od opportuno oppure quando	
	ne sia fatta domanda da oltre la metà dei consiglieri.	
	L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da	
	trattare, sarà inoltrato a mezzo lettera anche agli eventuali	
	componenti del collegio sindacale non meno di cinque giorni	
	prima della adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di	
	messo, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.	
	Art. 33 - Presenza dei consiglieri alle adunanze	
	I consiglieri che non presenzino alle riunioni del consiglio	
	per tre sedute consecutive sono considerati dimissionari	
	qualora non presentino le dovute giustificazioni.	
	Art. 34 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione sia ordinaria sia straordinaria della società	
	cooperativa.	
	Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo all'organo	
	amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere delle assemblee;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	39	

	d) deliberare sugli atti e contratti di ogni genere, ed	
	assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e	
	gestioni sociali;	
	e) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	f) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le adesioni	
	ed i consorziamenti previsti nell'art. 3;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione	
	dei soci;	
	h) provvedere ai sensi di legge alle sostituzioni dei suoi	
	componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;	
	i) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere	
	non sufficientemente indicate, tutte le altre iniziative, gli	
	atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se	
	specificatamente non attribuite alla sua competenza	
	eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza	
	dell'assemblea;	
	l) deliberare l'adesione alle organizzazioni nazionali	
	cooperative e alle loro strutture regionali e provinciali.	
	L'organo amministrativo può rilasciare deleghe e procure	
	speciali a terzi per il compimento di singoli atti o	
	categorie di atti.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	All'amministratore unico (ovvero al presidente del consiglio	
	40	

	di amministrazione) spetta la rappresentanza legale e la	
	firma sociale della cooperativa.	
	Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione dell'organo amministrativo, può	
	delegare i poteri in tutto o in parte al vice presidente o al	
	consigliere delegato, nonché con speciale procura, ad	
	impiegati della cooperativa.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al vice presidente con firma tra	
	loro disgiunta.	
	Art. 36 - Direttore	
	L'organo amministrativo, se ritenuto necessario od opportuno,	
	potrà nominare uno o più direttori scelti anche tra i non	
	soci, determinandone poteri e retribuzione.	
	Art. 37 - Collegio sindacale	
	Il collegio sindacale sarà obbligatoriamente nominato	
	soltanto quando obbligatoriamente previsto dalla legge.	
	In caso di nomina, il collegio sindacale sarà costituito da	
	tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche tra i	
	41	

	non soci; per tutto quanto relativo al collegio sindacale si	
	rinvia alle norme di legge.	
	Art. 38 - Poteri del collegio sindacale	
	Il collegio sindacale: controlla l'amministrazione della	
	società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente	
	statuto;accerta la regolare tenuta della contabilità sociale,	
	la corrispondenza del bilancio alle risultanza dei libri	
	contabili e delle scritture contabili.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e di controllo.	
	Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea,	
	prevista dalla legge, deve specificatamente riferire sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società.	
	Al collegio sindacale spetta inoltre il controllo contabile	
	della cooperativa.	
	Art. 39 - Regolamento	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento, da compilarsi da	
	parte dell'organo amministrativo e da approvarsi da parte	
	dell'assemblea.	
	Art. 40 - Liquidazione e norma di rinvio	
	42	

44 di 45

45 di 45